



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

|     |                     |
|-----|---------------------|
| N.  | <u>1372</u>         |
| del | <u>14 OTT. 2020</u> |

**Oggetto: Convenzione con l'A.R.P.C.I. Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo - Interpersonale Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di Roma, per l'attività di tirocinio formativo e professionale degli allievi iscritti alla medesima Scuola e la ASL BARI.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1492 del 05.09.2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria del Funzionario Amministrativo di Direzione Generale - Direzione Sanitaria Aziendale, Avv. Gianpaolo Parisi, e della proposta formulata dal Dirigente Medico di Direzione Sanitaria Aziendale, Dott.ssa Simona Mudoni, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

**PREMESSO :**

- che con nota acquisita dal protocollo generale D.G. n. 132823 del 16.09.2020, l'A.R.P.C.I. Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo – Interpersonale Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di Roma ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio e di formazione degli studenti della medesima Scuola presso le Strutture della ASL BARI;
- che con la citata nota l'Istituto in parola ha trasmesso due copie in originale dello schema di convenzione;

**RITENUTO :**

- di accendere per 1 (uno) anno la convenzione con l'A.R.P.C.I. Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo – Interpersonale Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di Roma, a partire dalla data di sottoscrizione, per la frequenza del tirocinio di formazione



degli studenti del *cursus studiorum* medesimo presso le Strutture della ASL BARI, come da schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRECISATO :**

- che l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- che l'Istituto *ut supra* ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- che lo stesso Istituto dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.; è altresì tenuto a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui si venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;

**EVIDENZIATO :**

- che la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Associazione in parola;
- che la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'A.R.P.C.I. Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo – Interpersonale Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di Roma per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto; restando fin d'ora convenuto che la ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo;
- che l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- che le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari;
- che per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia;

|                                    |                        |   |
|------------------------------------|------------------------|---|
| <b>IL FUNZIONARIO RESPONSABILE</b> | AVV. GIANPAOLO PARISI  |  |
| <b>IL DIRIGENTE MEDICO D.S.A.</b>  | DOTT.SSA SIMONA MUDONI |  |

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

### **DELIBERA**

- di prendere atto che la narrativa sopra riportata è ritenuta parte costitutiva e basilare della presente disposizione deliberativa;
- di approvare lo schema di convenzione, allegata al presente provvedimento deliberativo, con l'A.R.P.C.I. Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo – Interpersonale Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di Roma;
- che la presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito;
- di rimettere all'A.R.P.C.I. Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo – Interpersonale Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di Roma la copertura assicurativa per eventuali infortuni o danni eventualmente subiti da dipendenti, pazienti e/o terzi causati nel corso dell'esecuzione della convenzione, ovvero, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione o ad essa riferibili, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- di specificare che l'attività oggetto del presente accordo convenzionale non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale e non comporta impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI; importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell'A.R.P.C.I. Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo – Interpersonale Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di Roma;
- di precisare che l'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni concernenti la convenzione in oggetto;
- di convenire che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere dalla presente convenzione, qualora le parti non dovessero definire bonariamente, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'A.R.P.C.I. Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo – Interpersonale Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di Roma, Circonvallazione Appia n. 50 - 00179 ROMA;
- di trasmettere, in particolare, copia del presente atto al fine dell'espletamento delle susseguenti e correlate attività di tirocinio pratico-formativo alla Responsabile Attività Tirocini e Rapporti con le Università e Enti di Formazione della ASL BARI, Dott.ssa I. Fiorentino, e, per il suo tramite, ai Referenti competenti preposti;

Il Dirigente Responsabile del Procedimento sulla base della propria istruttoria e proposta ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità; nel sottoscrivere il presente atto, evidenzia che lo stesso non comporta alcun onere, ovvero alcun costo a carico della ASL BARI.

# CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI

## FORMATIVI PROFESSIONALI

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA



L'Istituto di specializzazione in psicoterapia **ARPCI Associazione per la Ricerca in Psicoterapia**

**Cognitivo-Interpersonale** (autorizzata dal MIUR il 17/03/2003, GU n°96 del 26/04/03),

con sede in Circonvallazione Appia, 50 a Roma,

C.F. 97252980582 / P. IVA 09764591005

Nella persona legale rappresentante Dott. GENNARO SCIONE

Nato a Cassino (FR), il 02/03/1959

Codice fiscale SCNGNR59C02C034U

E

(Nome dell'Azienda/Ente ospitante) ASL BARI  
con sede legale in BARI Via LUNGOMARE STADITA, 6 cap 70123  
C.F. .... e P.I. 06534340721  
nella persona del suo Direttore/presidente/rappresentante legale SANGUEDOLCE ANTONIO  
nato a ..... il ..... C.F. ....

### PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno duecentotrenta (230) ore per l'Arpci per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

## LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### ART. 1

- L'Azienda/Ente ospitante... ASL BARI..... assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 5 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

### ART. 2

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

### ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - a. il nominativo del tirocinante;
  - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
  - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
  - d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

### ART. 4

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
  1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

#### **ART. 5**

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia ARPCI assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti, a proprio carico, da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

#### **ART. 6**

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### **ART. 7**

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale
2. L'Istituto è tenuto a far osservare scrupolosamente ai propri studenti le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.; nello specifico, lo studente non può utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione.
3. La presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito
4. La Convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'ENTE PROPONENTE
5. La copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'ENTE PROPONENTE per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente
6. L'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione
7. Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari
8. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia
9. La presente Convenzione viene redatta ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131; in ogni caso imposta di registro, di bollo ed ogni eventuale onere accessorio in merito sono a carico dell'ENTE PROPONENTE

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data: Roma, 10/09/2020

Rappresentante Legale Arpci  
ARPCI

Associazione per la Ricerca in  
Psicoterapia Cognitivo - Interpersonale  
P.IVA 09764591005 - C.F. 97252980582  
**Scuola di specializzazione in Psicoterapia**  
Autorizzazione MIUR del 17-03-03 n.147  
Gazzetta Ufficiale n.96 del 26-04-03  
**Direttore: Dott. Gennaro Scione**  
Circ.ne Appia, 50 - 00179 Roma  
Tel. 06.96848370 e-mail: segreteria@arpci.it



Direttore/presidente/rappresentante legale  
Ente/Azienda ospitante

IL DIRETTORE GENERALE  
*Antonio Sanguedolce*

**Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui all'art. 7: "Le parti contraenti approvano, in particolare, la scelta del foro esclusivo di Bari, effettuata al precedente art. 7, per la soluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra le stesse, in relazione all'esecuzione della presente convenzione."**

Rappresentante Legale Arpci  
ARPCI

Associazione per la Ricerca in  
Psicoterapia Cognitivo - Interpersonale  
P.IVA 09764591005 - C.F. 97252980582  
**Scuola di specializzazione in Psicoterapia**  
Autorizzazione MIUR del 17-03-03 n.147  
Gazzetta Ufficiale n.96 del 26-04-03  
**Direttore: Dott. Gennaro Scione**  
Circ.ne Appia, 50 - 00179 Roma  
Tel. 06.96848370 e-mail: segreteria@arpci.it



Direttore/presidente/rappresentante legale  
Ente/Azienda ospitante

IL DIRETTORE GENERALE  
*Antonio Sanguedolce*

|  |  |
|--|--|
| Parere del Direttore Amministrativo<br>Gianluca Capochiani | Parere del Direttore Sanitario<br>Silvana Fornelli |
|--|--|

Il Segretario  
Romana Gioia Rotundo

Il Direttore Generale  
Antonio Sanguedolce

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Area Gestione Risorse Finanziarie<br/>Esercizio 2020</b>                        |                        |
| La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti: |                        |
| Conto economico n. _____   | per € _____            |
| Conto economico n. _____   | per € _____            |
| Conto economico n. _____   | per € _____            |
| .....<br>(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)  |                        |
| Il Funzionario   | Il Dirigente dell'Area |
| .....  | .....                  |
| _____  |                        |

**SERVIZIO ALBO PRETORIO**

Publicazione n. **0126** .....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data  
..... **7-5 OTT. 2020** .....

Bari: .....  
**7-5 OTT. 2020**

L'Addetto all'Albo Pretorio on line  
.....  
.....

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. .... del  
..... è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di  
competenza.